



## **CITTA di MAGENTA**

**Ordinanza N.  
Data di registrazione**

**62  
11/08/2025**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN OCCASIONE DELLA FIERA DI "SAN ROCCO" SABATO 16 AGOSTO 2025**

### **IL DIRIGENTE**

**Considerato** che la tradizionale Fiera di San Rocco si svolge tutti gli anni il giorno 16 agosto nelle vie:

**Piazza Liberazione - Via Mazzini** – (*tratto Via Volta – Via San Biagio*) - **Via Garibaldi - Via Villoresi – Via Matteotti** (*tratto Via Pasubio/Via S Caterina*) - **Via S. Caterina da Siena - Via S. Crescenza** (*nel tratto Via Pasubio - Via Fanti*) - **Via Fanti** (*tratto Piazza Kennedy - Via Matteotti*) – **Parcheggio Cimitero lato nord - via Renato Fucini** (dal cimitero fino a termine Campo Aquile) - Campo Aquile - **Piazza Kennedy**

**Ritenuto che per dare luogo alla predetta manifestazione occorre interdire la sosta con relativa rimozione forzata e vietare la circolazione veicolare nelle vie e piazze sopra indicate, dalle ore 05.30 alle ore 20.00 del 16/08/2025;**

**Vista** la determina dell'Ufficio Settore tecnico n. 535 del 21/05/2025 con la quale è stato approvato il bando di selezione per l'assegnazione delle concessioni annuali di posteggio della FIERA DI SAN ROCCO – 16 agosto 2025;

**Visto** Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5.4.2017, e s.m.i;

**Vista** la DGR 14 dicembre 2020, n. 4054 - Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche;

**Vista** la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi in materia di commercio e fiere);

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni recante il testo unico degli enti locali;

**Visto** l'articolo 107 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 ed in forza del Decreto Sindacale n. 17 del 29.12.2023 di conferimento incarico al Dirigente del Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti;

## **ORDINA**

### **SABATO 16 AGOSTO 2025 dalle ore 05.30 alle ore 20.00**

1. **L'istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata** nelle vie:  
Piazza Liberazione - Via Mazzini – (*tratto Via Volta – Via San Biagio*) - Via Garibaldi - Via Villoresi –  
Via Matteotti (*tratto Via Pasubio/Via S Caterina*) - Via S. Caterina da Siena - Via S. Crescenza (*nel  
tratto Via Pasubio - Via Fanti*) - Via Fanti (*tratto Piazza Kennedy - Via Matteotti*) – Parcheggio  
Cimitero lato nord - via Renato Fucini (dal cimitero fino a termine Campo Aquile) - Campo Aquile -  
Piazza Kennedy;
2. **L'istituzione del doppio senso di circolazione** in Via Don Beretta per i soli residenti;
3. **L'istituzione del divieto di circolazione** con traffico consentito ai residenti solo in uscita (salvo casi di emergenza) nelle vie: Fornaroli (da Via Mazzini a Via Pusterla), p.za V. Veneto (parcheggio dietro monumento), Parmigiani, Manzoni, 4 Novembre (dir. Via Cozzi), Leopardi; in caso di emergenza è consentito l'accesso contromano;
4. **L'istituzione del divieto di circolazione** anche ai residenti (salvo casi di emergenza) nelle vie: Pretorio, Ancillotto, S. Crescenza, Pasubio, Fucini, Rosselli, Palli; in caso di emergenza è consentito il transito con assistenza di PL/volontari;
5. **L'istituzione del divieto di sosta** nelle vie: Santa Crescenza (tratto dal civ. df. 9 fino df. civ.29 ) e in via B. Melzi (a partire dal civ. 2 fino al civ 6), ECCETTO i veicoli autorizzati .

#### **E' disposta altresì:**

- L'obbligo di direzione obbligatoria a sinistra** in via **Cozzi** per i veicoli provenienti da via Crivelli e diretti in centro;
- L'obbligo di direzione obbligatoria a sinistra** in via **Petrarca** per i veicoli provenienti da via Crivelli e diretti verso il centro ;
- L'obbligo di direzione obbligatoria a sinistra** in via Caprotti per i veicoli provenienti da via Rosmini e diretti verso la via Melzi verso la periferia;
- **L'obbligo di direzione obbligatoria a sinistra in Via Brocca per i veicoli provenienti da Via Novara e a destra in Via Novara per i veicoli provenienti dalla Stazione FNM, eccetto i residenti;**
- **L'obbligo di direzione obbligatoria a destra in Via A. De Gasperi per i veicoli provenienti da Via Milano.**
- **L'obbligo di allontanamento dei veicoli serventi le bancarelle degli operatori con concessione di posteggio in via Garibaldi, permettendo agli stessi di poter posizionare i mezzi nelle vie espressamente individuate di via Santa Crescenza (tratto dal df.civ.9 fino df. civ.29 ) e in via B. Melzi (a partire dal civ. 2 fino al civ 6).**

**L'apposizione della segnaletica stradale è da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.**

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia, dei veicoli in servizio di emergenza nonché dei veicoli autorizzati, i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

A richiesta scritta degli interessati, opportunamente motivata, il Comando di Polizia Locale potrà accordare, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, eventuali deroghe o permessi, ancorché limitati nei tempi e nelle modalità, laddove sussistano esigenze gravi ed indifferibili ovvero per accertate necessità, subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

### **I N F O R M A**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso da parte di chi ne abbia interesse, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Milano, ai sensi del d.lgs 2 luglio 2010 n. 104; entro 120 giorni, altresì, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Dirigente  
Dott. Angelo Sallemi

### **T R A S M E T T E**

La seguente ordinanza a:  
Albo on line Comune di Magenta  
Ufficio Lavori Pubblici

